

COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

TESTO COORDINATO

Approvato con Delibera Consiliare n. del
Modificato con Delibera Consiliare n. del

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 Finalità del presente regolamento

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 05 febbraio 1997, n.22 al fine di stabilire:

- A) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- B) le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- C) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
- D) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni;
- E) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- F) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- G) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art.18, comma 2, lettera d) del DLgs. 22/97.

Art. 2 Campo di applicazione del presente regolamento

Ove non diversamente specificato nell'articolato le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

- A) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- B) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. a) e d) dell'art. 1 del presente regolamento, all'intero territorio comunale.

Art. 3 Definizioni

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai

dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;

recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, pooliclorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
2. *i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i dieci metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i dieci metri cubi nell'anno;*
3. *i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i venti metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i venti metri cubi nell'anno;*
4. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

compostaggio da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenute e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso

l'incenerimento;

stazioni ecologiche di base: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

stazioni ecologiche attrezzate: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;

frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;

frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;

strutture sanitarie: le strutture pubbliche e private che erogando in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'art.2 della L.833/78 danno luogo alla formazione di rifiuti speciali ospedalieri la cui assimilabilità ai rifiuti urbani è disciplinata dal D.M. 25.5.1989 pubblicato nella G.U. n.137/89.

imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso.

imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,....).

imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte,.....).

imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci,....).

coefficienti di produttività specifica: valore espresso in Kg/mq anno che fornendo quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge l'attività di che trattasi, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti.

I coefficienti di produttività specifica ottenuti come media dei valori singoli rilevati tramite monitoraggio periodico effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di attività, vengono assunti come riferimento per l'indicizzazione dell'effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio e della conseguente determinazione delle tariffe unitarie da stabilirsi per le diverse attività comprese nelle classi di contribuenza previste dai meccanismi d'applicazione della tariffa RSU.

Art. 4 Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

A) Rifiuti Urbani

Sono rifiuti urbani:

A.1 **Rifiuti urbani domestici non ingombranti:** costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da

locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

- A.2 **Rifiuti urbani domestici ingombranti:** costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.
- A.3 **Rifiuti urbani pericolosi:** rifiuti urbani domestici costituiti da: vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi"; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative regionali e nazionali.
- A.4 **Rifiuti urbani di giardini privati:** costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.
- A.5 **Rifiuti urbani esterni:** costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani. Si dividono a loro volta in :
- A.5.1 **Rifiuti urbani esterni prodotti da cicli naturali** giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.
- A.5.2 **Rifiuti urbani esterni prodotti da attività umana** di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.
- A.6 **Rifiuti dichiarati urbani:** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera A.1, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.
- A.7 **Rifiuti cimiteriali:** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere A.5 e A.6.

B) Rifiuti Speciali:

- B.1 **rifiuti da attività agricole e agro-industriali;**
- B.2 **rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione:** i rifiuti costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- B.3 **rifiuti da lavorazioni industriali;**
- B.4 **rifiuti da lavorazioni artigianali;**
- B.5 **rifiuti da attività commerciali;**
- B.6 **rifiuti da attività di servizio;**
- B.7 **rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;**
- B.7 **rifiuti derivanti da attività sanitarie:** i rifiuti provenienti dalle strutture pubbliche o private, di cui all'art.1 comma 2 ter del D.L. 14.12.1988 convertito con modifiche nella L. 10.2.1988, n.45 con ciò intendendosi le strutture sanitarie, ivi comprese quelle veterinarie, che in base alle vigenti disposizioni debbono essere dotate di autorizzazione sanitaria;
- B.8 **macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;**
- B.9 **veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.**

C) Rifiuti Pericolosi:

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97 *sulla base degli allegati G, H, I del medesimo D.Lgs..*

Art. 5 Oggetto e contenuti del presente regolamento

Il presente regolamento disciplina:

- A) Le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani di cui al punto A del precedente art.4 del presente regolamento, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento.
- B) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, l'asporto, la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento.
- C) Le delimitazioni, i relativi criteri di definizione, e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani, ed il servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni e asporto dei rifiuti urbani esterni.
- D) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitari per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri su cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla precedente lettera c) del presente articolo.
- E) Le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi non destinabili agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, e dei rifiuti urbani pericolosi.
- F) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione di energia.
- G) Ogni altra disposizione concernente la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza e salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione dei rifiuti.

Art. 6 Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti

Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D.Lgs. 22/97 è svolta direttamente o attraverso appalto del servizio.

Art. 7 Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune

Il Comune, anche attraverso apposito appalto svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:

A) Gestione dei rifiuti urbani

- A.1 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti.
- A.2 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti.
- A.3 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.
- A.4 Servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani di giardini privati;

- A.5 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dichiarati urbani ai sensi del successivo titolo II° del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento.
- A.6 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
- A.7 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Titolo II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DICHIARATI URBANI)

Art. 8 Assimilabilità di rifiuti non pericolosi ai rifiuti urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi di seguito elencati provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 22/97:

- A) **rifiuti derivanti da attività agricole, diverse dall'impresa agricola esercitata su fondo rustico e dell'attività di trasformazione, valorizzazione o prima lavorazione di prodotti agricoli in ambito aziendale, con ciò intendendosi:**
 - A1 *gli scarti derivanti da attività florovivaistiche, se effettuate all'interno dell'area urbana;*
 - A2 *i rifiuti derivanti dall'attività di sfalcio e potatura di giardini privati, e spazi piantumati di pertinenza di civile abitazione su fondo rustico.*
- B) **rifiuti derivanti da attività commerciali e di servizio** rispondenti ai requisiti di cui al punto 1.1.1. (lett.a) della deliberazione del Comitato Interministeriale 24.7.84;
- C) **rifiuti derivanti da reparti e aree ove si svolgano attività di supporto e/o di servizio ai cicli di lavorazione relativi alla produzione di beni, ancorchè nell'ambito di attività industriali, agro-industriali e artigianali** rispondenti ai requisiti di cui al punto 1.1.1. (lett.a) delle deliberazione del Comitato Interministeriale 24.7.84;
- D) **rifiuti derivanti da attività sanitarie, di cui al D.L. 527/88 convertito nella L. 45/89**, e del decreto del Ministro dell'Ambiente 25.5.1989 e successive modifiche, prodotti da attività di supporto alle attività sanitarie rispondenti ai requisiti di cui al punto 1.1.1. (lett.a) della deliberazione del Comitato Interministeriale 24.7.84.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo e ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento e le tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali dell'appaltatore a ciò preposto.

Art. 9 Norme di esclusione

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati ai sensi del D.Lgs. 22/97 e relative deliberazioni applicative di cui al precedente art. 8 la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art.8 formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione 24/7/1984 non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di I° categoria, anche se non pericolosi, con le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli.

Art. 10 Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento

In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della tariffa RSU delle relative superfici di formazione, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai

fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

L'iscrizione nei ruoli della tariffa RSU delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati dalla Regione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione della caratterizzazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilati e/o non assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che i rifiuti oggetto di conferimento non risultino in contrasto con quanto esposto al precedente art. 8.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- A) con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- B) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - B.1 ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);
 - B.2 specificazione dell'attività svolta;
 - B.3 articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
 - B.4 quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
 - B.5 dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
 - B.6 superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
 - B.7 superfici aziendali complessive;
 - B.8 numero di addetti complessivi;
 - B.9 numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali".

Per rifiuti residuati da lavorazioni - o comunque derivanti da sale di lavorazione - di imprese industriali la documentazione può essere limitata a quanto previsto ai punti b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, con fini statistiche conoscitive, e/o per consentire la verifica del rispetto, delle disposizioni di cui al titolo IV del presente Regolamento.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiliva, in genere alle scale 1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che danno luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopraccitata

documentazione, al Sindaco presso l'Ufficio Tributi o il Servizio Tutela Ambientale del Comune.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della tassa RSU di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui ai precedenti artt. 8 e 9, sebbene tipologicamente assimilabili, l'esistenza di una convenzione di smaltimento con Ente o impresa autorizzato non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione di superfici a ruolo all'atto della presentazione della domanda, se non in presenza di attestazione sotto propria responsabilità dell'Ente o Impresa che esercita l'attività di smaltimento relativa all'effettiva rispondenza qualitativa e quantitativa dei rifiuti in questione ai criteri previsti dal presente titolo, operata sulla base di un periodo di osservazione non inferiore a sei mesi e facendo riferimento a criteri accettati dall'Amministrazione Comunale. L'attestazione (o la comunicazione) dell'Ente o Impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di smaltimento, dovrà essere allegata alla documentazione precedentemente citata.

Non sono in ogni caso ammesse a detassazione superfici di esclusiva formazione di rifiuti recuperabili e/o di scarti oggetto di commercializzazione, quali trucioli e rottami metallici, imballaggi, carta, cartoni e simili anche se merceologicamente analoghi a rifiuti speciali assimilabili.

In esito alla procedura di che trattasi il Responsabile competente procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria tecnica del Servizio Tributi entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti, dando luogo, se del caso alla conseguente variazione dei ruoli della tassa RSU.

Domande non complete della sopra riportata documentazione sono improcedibili ed archiviate d'Ufficio.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Art. 11 Ambito di applicazione delle disposizioni relative i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

Art. 12 Area di espletamento del pubblico servizio

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani sono definitivi con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell'appaltatore e di vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tassa.

Il servizio è garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale ovvero:

- a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;
- b) a tutti i nuclei abitativi sparsi.

Art. 13 Conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso essendo vietato l'utilizzo di eventuali canne di caduta tuttora esistenti, ovvero l'esposizione agli agenti atmosferici di tali rifiuti.

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti (e/o approvati)

dall'amministrazione incaricata del pubblico servizio.

Il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dall'amministrazione o dalla medesima approvati.

I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi (sacchi o contenitori rigidi) in funzione dell'organizzazione del servizio.

È vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.

I rifiuti putrescibili, dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

È tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati. E' altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Art. 14 Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti

I rifiuti urbani domestici ingombranti dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- A) mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati posti in opera nella stazione ecologica attrezzata.

Art. 15 Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini privati

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere conferiti nei seguenti termini:

- A) mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta differenziata posti in opera nella stazione ecologica attrezzata.

Art. 16 Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni

In attesa di emanazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.45 comma 4 lett.b del D.Lgs. 22/97 i residui provenienti da esumazioni e estumulazioni dovranno essere gestiti come segue:

i rifiuti di zinco e di piombo recuperato devono essere destinati al recupero, previa disinfezione o lavaggio con soluzioni detergenti o disinfettanti;

i restanti rifiuti , eccezione fatta per le parti o resti del corpo umano, genericamente individuati in avanzi di indumenti, casse, decori,..... dovranno essere sottoposti immediatamente a disinfezione, raccolti all'interno di un apposito contenitore a tenuta ed avviati allo smaltimento mediante incenerimento.

La detenzione nei luoghi di produzione dei rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni può avere una durata massima di cinque giorni.

E' vietato il conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani.

Art. 17 Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art.2 del D.Lgs. 22/97.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).

Art. 18 Smaltimento finale

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura dell'appaltatore presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all' art. 2 del D.Lgs. 22/97 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

TITOLO IV: INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA E PER ASSICURARE L'IDONEITÀ DEL RIFIUTO ALL'INCENERIMENTO

Art. 19 Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili e/o energia

Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti. Il Comune d'intesa con l'appaltatore promuove la riorganizzazione del Servizio di raccolta dei RSU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi del consorzio nazionale imballaggi.

Art. 20 Raccolte differenziate a fini economico produttivi

Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui al precedente art. 19 possono essere attivate in forma sperimentale, con provvedimenti comunali forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali a fini economico-produttivi. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Enti o Ditte private.

I provvedimenti comunali stabiliscono anche se il conferimento al servizio di raccolta differenziata debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventuali particolari categorie di soggetti obbligati.

Art. 21 Raccolte differenziate a fini conoscitivi

Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 22 Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta

In relazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 21, con particolare riferimento all'efficienza del

recupero energetico e alla tutela igienico-sanitaria dell'incenerimento dei rifiuti, l'Amministrazione Comunale può dettare disposizioni finalizzate alle limitazioni del conferimento all'ordinario servizio di raccolta di rifiuti scarsamente compatibili con l'incenerimento o tali da influire negativamente sulla qualità delle emissioni. Ciò particolarmente:

- A) per rifiuti a basso potere calorifico;

Art. 23 Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate

Gli Enti, imprese o associazioni che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti:

- A) alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- B) ad inoltrare annualmente al Sindaco, presso il settore competente del Comune, un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

Art. 24 Stazione ecologica attrezzata

L'Amministrazione per il servizio di raccolta differenziata predispone un adeguato sito recintato e presidiato per il conferimento da parte degli utenti delle seguenti tipologie di rifiuto:

- rifiuti urbani domestici ingombranti così come definiti all' art. 4 del presente regolamento;
- rifiuti urbani di giardini privati e similari;
- rifiuti per cui è già stata attivata la raccolta differenziata quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato (cambio olio da parte degli utenti non conto terzi), pile, batterie esauste.
- eventuali altre tipologie di rifiuti per i quali vengano attivate altre raccolte differenziate.

Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura tramite appositi comunicati. Gli stessi orari saranno inoltre indicati anche su cartelli posizionati all'ingresso della stazione.

Quando la stazione ecologica è chiusa e/o non presidiata è vietato:

- l'accesso all'interno della stessa;
- il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o nelle vicinanze della stazione stessa.

Art. 25 Modalità di effettuazione raccolte differenziate

La raccolta differenziata che l'Amministrazione Comunale attiva tramite l'appaltatore sarà calibrata in relazione all'ottenimento dei maggiori quantitativi di rifiuto raccolto possibili.

Quelle attualmente effettuate sono le seguenti:

- raccolta rsu frazione organica;
- raccolta rifiuto secco indifferenziato;
- raccolta carta;
- raccolta vetro;
- raccolta contenitori in plastica;
- raccolta lattine in metallo o alluminio;
- raccolta batterie e pile tramite contenitori pluriutenza a livello stradale;
- raccolta medicinali tramite contenitori pluriutenza posizionati a livello stradale;
- raccolte differenziate di altri rifiuti nei contenitori posizionati presso la stazione ecologica, così come descritto al precedente art. 24.

Il rapporto contenitore/utente e le capacità volumetriche degli stessi viene definito dall'appaltatore in concerto con l'Amministrazione Comunale, tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.

Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di

mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi, previo parere del Comune. L'appaltatore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.


Art. 26 Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati dall'allegato D del D.Lgs. 22/97, sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità sotto definite.

Il relativo servizio di raccolta differenziata, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione e alle modalità d'attuazione del servizio da stabilirsi con provvedimento comunale la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi si svolge nel territorio comunale, nei termini seguenti:

- A) **vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi e relativi contenitori:**
Sono i prodotti contrassegnati dai sottoriportati simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo aranciato.



I residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, possono essere conferiti dopo detenzione iniziale in apposito locale fuori dalla portata dei bambini, esclusivamente nei contenitori presso le stazioni ecologiche attrezzate appositamente allestite.

Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi in parziale deroga alla norma di esclusione di cui al 2° comma del precedente art.9 anche i rifiuti appartenenti alle sopra riportate categorie che provengano da attività commerciali e di servizio salvo che non si tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo dell'attività economica (es.: vernici presso le rivendite al minuto o all'ingrosso, e simili).

Sono altresì da ritenersi rifiuti urbani pericolosi i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività agricole all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta o da attività artigianali in quanto non si tratti di residui di prodotti comunque utilizzati nel ciclo di lavorazione (es.: solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione a rifiuti speciali o pericolosi.

Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti appartenenti alle soprariportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione, e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.

E' vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari.

Art. 27 Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi

Ai sensi degli art. 39 e 43 del D.Lgs. 22/97 è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio solo in raccolta differenziata.

In particolare a seconda delle caratteristiche merceologiche i rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti:

vetro

- tramite raccolta porta a porta;
- tramite appositi contenitori posizionati presso la stazione ecologica attrezzata.

carta e cartone

- tramite raccolta porta a porta;
- tramite appositi contenitori posizionati presso la stazione ecologica attrezzata.

plastica

- tramite raccolta porta a porta;
- tramite appositi contenitori posizionati presso la stazione ecologica attrezzata.

metallo

per quanto riguarda i barattoli in alluminio e/o acciaio:

- tramite raccolta porta a porta (lattine);
- tramite appositi contenitori posizionati presso la stazione ecologica attrezzata;

legno

- tramite appositi contenitori posizionati presso la stazione ecologica attrezzata;

altri

- tramite appositi contenitori posizionati presso la stazione ecologica attrezzata.

Art. 28 Modalità di informazione dell'utenza

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi
- destinazioni delle frazioni recuperate
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- mediante comunicati stampa e/o avvisi sulle bacheche pubbliche.
- mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata.
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni.

Art. 29 Divieti ed obblighi dell'utenza

È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate. È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate (quali bottiglie e contenitori di vetro a perdere, materiale cartaceo costituiti da giornali, riviste, libri, stampati, tabulati di computers e centri elaborazione dati, documenti d'archivio ecc..) nei contenitori predisposti nella piazzola ecologica.

In particolare gli oggetti, sia prodotti da utenze civili che commerciali, artigianali e industriali, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso la stazione ecologica attrezzata.

E' vietato lo spostamento dei contenitori e dei cestini dalla loro posizione.

E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i vari contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

È inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato i suddetti contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

Art. 30 Attività del volontario

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni,

che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma precedente, coordinino con l'Amministrazione Comunale gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purchè non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione
- evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico.

Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter

collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
- alluminio in forma di contenitori per liquidi
- metalli
- rifiuti ingombranti di natura domestica
- stracci e vestiario usato

si fa spesso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani
- rifiuti urbani pericolosi
- olii e batterie auto.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

Art. 31 Modalità per i produttori di rifiuti speciali e rifiuti da imballaggi secondari e terziari che intendano affidare al servizio pubblico lo specifico rifiuto recuperabile

L'Amministrazione Comunale tramite l'appaltatore si impegna nella ricerca e nella attivazione della raccolta e del trasporto di particolari tipologie di rifiuti speciali per cui risulta possibile e conveniente il recupero.

A tale riguardo è consentito il conferimento presso le stazioni ecologiche attrezzate delle frazioni recuperabili

dei rifiuti speciali assimilabili purchè questo non comporti maggiori oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO V: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 32 Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, di cui all'art.4 punto A-5 del presente Regolamento sono svolti dal Comune in forma diretta o mediante il gestore del servizio.

Art. 33 Criteri ed area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

Le aree all'interno delle quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni vengono definiti così da comprendere:

- A) Le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificate come Comunali ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade comunali;
- B) Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, quando sono trasferite a tutti gli effetti al patrimonio comunale;
- C) Le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta; se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- D) Aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali ecc.
Alla raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio-potatura, manutenzione di parchi, giardini pubblici, aree di pertinenza di edifici pubblici di proprietà comunale aperte al pubblico, provvederà il servizio manutenzione del verde del Comune anche mediante affidamento a terzi;

- E) Aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione dei resti di esumazione e di quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria.

Art. 34 Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio vengono stabilite dall'appaltatore sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti da l'Amministrazione Comunale e dai suoi competenti uffici, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97.

Art. 35 Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti

All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni l'Amministrazione Comunale, in forma diretta o tramite il gestore del servizio, provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani domestici. E' inoltre vietato, su di essi, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi,...) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 36 Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità: tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

Art. 37 Carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 38 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita,...). Nel caso di mancata esecuzione interviene l'Amministrazione Comunale con diritto di rivalsa.

Art. 39 Manifestazioni pubbliche

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade,

piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare. e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico potranno essere imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 40 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale in piazze ed aree verdi cittadine.

Art. 41 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo raccolta dei rifiuti urbani esterni della rispettiva via o piazza parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti dichiarati urbani.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 42 Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti a spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 43 Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

Per la raccolta l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore potrà essere sottoscritta apposita convenzione con l'Amministrazione che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

Art. 44 Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la

destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramenti degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato con ordinanza previa diffida alla riduzione in pristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Art. 45 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

Nel caso di nevicata gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono quanto meno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi possa rimuoverle al momento degli interventi di asporto della neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.

La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spalatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori del passo carraio stesso.

Art. 46 Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:

- A) Le attività inerenti allo smaltimento dei piccoli rifiuti urbani esterni, con particolare riferimento alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;
- B) le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese e rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti.
- C)

TITOLO VI: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 47 Regime sanzionatorio

Fermo restando quanto previsto dall'art.14 e dal Titolo V, Capo I del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge della Regione Lombardia n.21 del 21 luglio 1993, e fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, le sanzioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 irrogata dall'organo competente ai sensi dell'art.17 della Legge 24/11/1981, n.689, così come previsto dall'art.7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento il personale dell'Ufficio Tecnico del Comune, gli Agenti della Polizia Municipale, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'ASL e dell'ARPA.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 48 Abrogazione di precedenti Regolamenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune, incompatibili con il regolamento stesso.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- Art. 1** Finalità del presente regolamento
- Art.2** Campo di applicazione del presente regolamento
- Art.3** Definizioni
- Art.4** Classificazione dei rifiuti
- Art.5** Oggetto e contenuti del presente regolamento
- Art.6** Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti
- Art.7** Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune

TITOLO II

ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DICHIARATI URBANI)

- Art.8** Assimilazione di rifiuti non pericolosi ai rifiuti urbani
- Art.9** Norme di esclusione
- Art.10** Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedura di accertamento

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

- Art.11** Ambito di applicazione delle disposizioni relative i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
- Art.12** Area di espletamento del pubblico servizio
- Art.13** Conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati

urbani

Art.14 Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti

Art.15 Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini privati

Art.16 Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni

Art.17 Trasporto

Art. 18 Smaltimento finale

TITOLO IV

INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA E PER ASSICURARE L'IDONEITA' DEL RIFIUTO ALL'INCENERIMENTO

Art.19 Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili e/o energia

Art.20 Raccolte differenziate a fini economico produttivi

Art.21 Raccolte differenziate a fini conoscitivi

Art.22 Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta

Art.23 Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate

Art.24 Stazioni ecologiche attrezzate

Art.25 Modalità di effettuazione raccolte differenziate

Art.26 Rifiuti urbani pericolosi

Art.27 Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi

Art.28 Modalità di informazione dell'utenza

Art.29 Divieti ed obblighi dell'utenza

Art.30 Attività del volontariato

Art.31 Modalità per i produttori di rifiuti speciali e rifiuti da imballaggi secondari e terziari che intendano affidare al servizio pubblico lo specifico rifiuto recuperabile

TITOLO V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.32 Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani esterni

Art.33 Criteri ed area di espletamento del servizio di raccolta di rifiuti urbani esterni

Art.34 Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

Art.35 Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti

Art.36 Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

Art.37 Carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti

Art.38 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

Art.39 Manifestazioni pubbliche

Art.40 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Art.41 Pulizia delle aree esterne e pubblici esercizi

Art.42 Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti

Art.43 Pulizia dei mercati

Art.44 Pulizia dei terreni non edificabili

Art.45 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

Art.46 Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art.47 Regime sanzionatorio

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art.48 Abrogazione di precedenti Regolamenti